

Comune di Oncino (Cuneo)

Modifica Statuto Comunale art. 12 e 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2
OGGETTO: MODIFICA ART. 12 E 18 DELLO STATUTO COMUNALE (CC 4/2003)

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 19,00 nella sala consiliare. Alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al n. 2 dell'o.d.g. inerente l'approvazione delle modifiche:
1) al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 dello Statuto Comunale relativo al quorum necessario per la validità delle sedute consiliari prima e seconda convocazione;
2) al comma 3, lettera a) dell'articolo 18 dello Statuto comunale relativo alla tempistica entro la quale deve essere fornita risposta scritta alle interrogazioni presentate dai consiglieri;

Premesso che:

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L., in armonia con la Costituzione, riconosce l'autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa del Comune, in quanto ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- il Comune, ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. 267/2000, adotta il proprio Statuto, con il quale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni dei propri organi;
- sempre ai sensi dell'art. 6 del TUEL, comma 4 "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";

Visto lo Statuto comunale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 22 marzo 2003;

Visti in particolare:

- l'art. 12 dello Statuto comunale, che al comma 3 lettera a), fissa il quorum necessario per la validità delle sedute consiliari di prima e seconda convocazione;
- l'art.18 dello Statuto comunale, che al comma 1 lettera c), fissa i giorni entro cui il Sindaco dispone, se deve essere data risposta scritta alle interrogazione dei consiglieri, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento della stessa;

Considerato, quanto al punto 1) che:

- l'art. 38 del richiamato D.Lgs. 267/2000 ad oggetto "Consigli Comunali e provinciali", nel fissare i principi generali del funzionamento dei Consigli comunali e provinciali, dispone, al comma 2, che per la validità delle sedute consiliari debba essere prevista dai regolamenti interni dell'Ente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia;

Considerato altresì che nei precedenti mandati elettorali il Consiglio Comunale constava di un consenso di 12 consiglieri e che l'articolo 12 dello Statuto comunale stabiliva un quorum per la

validità delle sedute in prima e seconda convocazione in rapporto al numero di dodici, e che per entrambe le sedute non era computato il Sindaco;

Considerato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.56 del 7 aprile 2014 all'art. 16 comma 17 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modifiche dalla legge 14 settembre 2011, n.148, per i Comuni fino a 3.000 abitanti il Consiglio Comunale è composto da dieci consiglieri (...);

Tenuto conto che con delibera consigliere n. 6/2014 il Consiglio Comunale ha provveduto a convalidare ad ogni effetto di legge i componenti del Consiglio Comunale in numero di 10, oltre il Sindaco, eletti nella consultazione amministrativa del 25 maggio 2014;

Ritenuto pertanto opportuno rideterminare il quorum per la validità delle sedute consiliari di prima e seconda convocazione tenendo conto dell'avvenuta riduzione del numero dei consiglieri componenti il Consiglio Comunale seppur nei limiti fissati dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Considerato, quanto al punto 2) che:

-il comma 3 dell'articolo 43 del D.Lgs. 267/2000 testualmente recita: "Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.";

Ritenuto, pertanto, di adeguare la disposizione statutaria al D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 6 e l'art. 38 del predetto decreto;

Visto lo Statuto comunale

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione, resa per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

1.di approvare la premessa quale parte integrante al presente atto;

2.di modificare, lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 4/2003;

3.di dare atto, che a seguito delle modifiche di cui sopra, il comma 1, lettera c) dell'articolo 12 dello Statuto Comunale viene riformulato come segue:

"Per la validità della seduta di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati e per quella di seconda convocazione di almeno un terzo dei consiglieri con arrotondamento all'unità superiore. Per entrambe le sedute non va computato il Sindaco.";

4. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui sopra, il comma 3 dell'articolo 18 dello Statuto Comunale viene riformulato come segue:

"Il Sindaco dispone: a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento.";

5. di demandare all'Ufficio Segreteria il compimento degli atti inerenti e conseguenti l'approvazione del presente atto, con particolare riferimento alle formalità di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali
all'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D.
Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

(omissis)